

REGIONE LAZIO

IRAP - Imposta Regionale Attività Produttive

L'imposta regionale sulle attività produttive è stata introdotta nell'ordinamento tributario con il decreto legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997.

L'Irap è un'imposta:

- locale, in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione;
- ha carattere reale, in quanto prende in esame non il soggetto d'imposta, bensì le tipologie di attività esercitate dal medesimo;
- non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Soggetti Passivi

I soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano attività autonomamente organizzate, dirette alla produzione e allo scambio di beni nonché alla produzione di servizi, nel territorio della regione.

Base Imponibile

L'Irap è dovuta alla Regione nel cui territorio, il valore della produzione netta, derivante dall'attività esercitata, è realizzato. La ripartizione della base imponibile, nei casi in cui il contribuente operi in più regioni, deve essere effettuata in funzione di alcuni parametri di ripartizione differenziati per tipologia di attività del contribuente (retribuzioni per società di capitale ed altre imprese non finanziarie in contabilità ordinaria e semplificata, professionisti, artisti, enti pubblici e privati, ecc.).

Aliquote

L'Aliquota IRAP massima applicabile per i soggetti economici residenti sul territorio della Regione Lazio è pari al 4,82% per l'anno 2008 (cioè 3,90% aliquota base + 0,92% maggiorazione = 4,82%).

La Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244-pubblicata nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007-S.O. N. 285) all'Art. 1 comma 50 lettera h, nel modificare l'Art. 16 comma 1 del dlgs.vo 446/97, ha ridotto a decorrere dal 1 gennaio 2008, l'aliquota base IRAP dal 4,25% al 3,90%. Il successivo comma 226, ha altresì disposto che le aliquote IRAP vigenti alla data del 1 gennaio 2008, nel caso in cui abbiano subito variazioni in base al comma 3 dell'art. 16 del Dlgs. n. 446/97, debbano essere riparametrate in funzione di un coefficiente pari a 0,9176 (derivante dal rapporto tra 3,9 (nuova aliquota) e 4,25 (vecchia aliquota) cioè $3,90/4,25 = 0,9176$). L'intervallo di aliquota che potrà sussistere sarà quindi pari a 2,98%-4,82%, dal momento che la regione potrà variare l'aliquota base del 3,90 % in aumento o diminuzione di 0,92 punti percentuali. Con la finanziaria 2008 si conferisce espressamente all'imposta in esame natura di tributo proprio regionale prevedendo,

altresì, l'obbligo di istituzione della stessa tramite legge regionale, a decorrere dal 2009. Per quanto riguarda l'effettiva regionalizzazione dell'imposta sulle attività produttive, il nuovo decreto mille proroghe **-decreto legge 207/2008-pubblicato nella gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304, né ha spostato l'istituzione mediante legge regionale, come stabilito dal comma 43 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) dal 2009 al 1 gennaio 2010, in vista di una più ampia definizione federale dello stato italiano.**

L'Art. 2 comma 1-della Finanziaria 2009, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 19 dicembre 2008 ha confermato e soprattutto stabilizzato l'aliquota IRAP dell' 1,9 %, da applicare sull'imponibile delle imprese agricole e delle cooperative della piccola pesca (di cui all'art. 10 D.P.R n. 601/1973). Resta ferma inoltre l'applicazione di tale aliquota dell'1,9 % anche per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2008.

Le aliquote IRAP per l'anno 2008, come chiarito dalla risoluzione n.13/DF del 10 dicembre 2008 agenzia entrate, dovranno quindi essere rimodulate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Tale riparametrizzazione si applicherà anche alle variazioni in aumento e diminuzione rispetto alla misura base deliberata dalle regioni.

Riassumendo:

	ALIQUOTE VIGENTI FINO AL 31/12/2007	ALIQUOTE VIGENTI FINO AL 1/01/2008
Aliquota base	4,25%	3,9%
Maggiorazione massima	+ 1,00%	+0,92%
Riduzione massima	-1,00%	-0,92%
Intervallo di variazione	3,25% - 5,25%	2,98% - 4,82%

Nella tabella sottostante si riportano le aliquote IRAP vigenti dal 1 Gennaio 2008, già comprensive della maggiorazione dello 0,92%:

Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in Vigore	Termine	Norma
A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61,90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dello 0,46%)	4,36 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,46% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,36 (*)	01/01/02		Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32)	4,36 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R.

	Riduzione di aliquota dello 0,46%				13/12/01, n. 34
A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dello 0,92%	3,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'0,92%	3,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,46%	4,36 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,82 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,82 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
M1	Maggiorazione dello 0,69% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62]	4,82 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	4,82 (*)	01/01/02		Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
M2	Maggiorazione dell'0,92% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	4,82 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
M3	Maggiorazione dell'0,92% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	4,82 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come modificato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed al comma 1-bis del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, l'aliquota ordinaria del 3,90 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 4,82% prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.